



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Pièces jointes/Allegati: n. 2

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente
dell'Agenzia regionale dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

Oggetto: Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026.

Nel Bollettino Ufficiale n. 57 in data 27 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 2023 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2024 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2023/57-2023.pdf).

La legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie.

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2513/2511/2580

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2513/2511/2580

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165 272511
VUILLERMIN Patrizia 0165 272513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

L'**articolo 12** determina, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 239.588.007,91 (di cui euro 5.477.818,38 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti) l'importo da destinare agli interventi di finanza locale per l'anno 2024. Il **comma 3** ripartisce tale importo nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995: euro 91.524.843,20;
- b) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995: euro 135.563.164,71 (di cui euro 5.477.818,38 differiti o riproposti nell'anno 2024);
- c) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei Comuni, per un importo di euro 12.000.000, e a favore delle Unités des Communes valdôtaines, per un importo di euro 500.000,00, a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale già autorizzati e ripartiti¹ ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (*Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025*) e conseguentemente liquidabili.

a) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il **comma 4 dell'articolo 12** stabilisce che, per l'anno 2024, i trasferimenti senza vincolo di destinazione siano così destinati:

- per euro 4.441.529,00, al reintegro ai Comuni dei tributi soppressi - comma 4, lettera a);
- per euro 83.083.471,00, al finanziamento dei Comuni - comma 4, lettera b);
- per euro 2.000.000,00, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines - comma 4, lettera c);
- per euro 1.999.843,20, al reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica - comma 4, lettera d).

Il successivo **comma 5** prevede, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995 e in analogia con quanto già effettuato dal 2018 al 2023, che, per l'anno 2024, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento sia rappresentato da quello dell'imposta municipale propria (IMU), determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di riparto dei trasferimenti senza vincolo.

Al **comma 6** si stabilisce che la liquidazione del trasferimento ai Comuni di cui al comma 4, lettera a), sia effettuata in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

¹ I trasferimenti finanziari straordinari correnti, per l'anno 2024, sono stati ripartiti con il provvedimento dirigenziale n. 5114 in data 5 settembre 2023 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=5619)



Il comma 7, invece, conferma sostanzialmente per i Comuni, nell'anno 2024, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione già utilizzate a partire dal 2016 (ad eccezione del 2020, anno in cui è stata attuata una diversa e più rapida modalità di erogazione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione spettanti ai Comuni, con la liquidazione entro il mese di giugno dell'intero importo dovuto), prevedendo:

- un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
- un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
- un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;
- il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Il comma 8 conferma, a sua volta, che la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per le Unités des Communes valdôtaines sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Si precisa che la tempistica di liquidazione prevista ai commi 6, 7 e 8 è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e che, qualora gli enti effettuino le comunicazioni richieste ai commi 7 e 8 oltre i termini previsti, le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 48/1995, la Giunta regionale stabilirà, nelle prossime settimane, i parametri e le percentuali di riparto e definirà gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Unité des Communes valdôtaines. A seguito dell'approvazione delle relative deliberazioni, sarà cura della Struttura enti locali trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti locali, apposita nota esplicativa.

b) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2024, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 135.563.164,71 (di cui euro 5.477.818,38 differiti o riproposti nell'anno 2024), così come previsto dall'**articolo 12, comma 3, lettera b)**, risultano dall'**allegato 2** alla l.r. 25/2023.

Si sottolinea, in particolare, che il comma 9 dell'**articolo 12** specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nel citato allegato 2, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

c) Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale per l'anno 2026.

Nel corso dell'anno 2023, l'articolo 38 della l.r. 12/2023 ha autorizzato la Regione a effettuare, per gli anni 2023, 2024 e 2025, un trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, per un importo di euro 30.000.000,00 per i Comuni (di cui euro 6.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 12.000.000,00 annui per gli anni 2024 e 2025) e di euro 2.500.000,00 per le Unités des Communes valdôtaines (euro 1.500.000,00 per l'anno 2023 ed euro 500.000,00 annui per gli anni 2024 e 2025), demandando la ripartizione delle risorse:

- a un provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale per gli anni 2023 e 2024, secondo le modalità stabilite nel medesimo articolo 38 (vedasi a tale proposito il provvedimento dirigenziale n. 5114 del 5 settembre 2023, reperibile ai seguenti link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=545 per i Comuni e https://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=537 per le Unités);
- a una deliberazione della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti dalla stessa, per l'anno 2025.

L'**articolo 13, comma 1**, prevede, a sua volta, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, che la Regione sia autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione (analogo a quello autorizzato per il triennio 2023/2025 ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 12/2023) a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines anche per l'anno 2026, per un importo di euro 12.000.000 per i Comuni e di euro 500.000 per le Unités des Communes valdôtaines. Il **comma 2**, del medesimo articolo stabilisce che tali risorse siano ripartite tra gli enti secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

d) Proroga interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

L'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023*) aveva previsto che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, fosse autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nel triennio 2021/2023, per il finanziamento delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità, per un importo complessivo di euro 11.450.000,00, di cui:

- euro 500.000,00 per il Comune di Aosta per l'anno 2021;
- euro 75.000,00 annui per ciascun Comune, ad eccezione del Comune di Aosta, per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024*)

aveva incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021 per l'anno 2022, per un importo complessivo di euro 6.300.000,00 di cui euro 175.000,00 per il Comune di Aosta, euro 125.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000,00 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti.

L'articolo 16 della l.r. legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025*), nel reiterare per ulteriori due annualità le suddette misure, prevedeva, a sua volta, che la misura di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021, finalizzata a favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, fosse prorogata per gli anni 2024 e 2025 per un importo complessivo di euro 6.300.000,00 per ciascun anno, nelle stesse misure di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2022.

L'**articolo 14** ha ulteriormente prorogato la misura di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021, per l'**anno 2026**, alle medesime condizioni sopra indicate.

Nel prospetto allegato alla presente sono riportati gli importi, suddivisi per fasce demografiche, spettanti ai Comuni per le annualità dal 2021 al 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

a) Programmazione del fabbisogno di personale e procedure concorsuali/selettive.

Per gli anni 2024 e 2025 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di reclutamento del personale contenute all'articolo 11 della l.r. 32/2022, che l'**articolo 8** si limita a integrare. Più in dettaglio il comma 1 modifica il comma 1 del suddetto articolo 11 estendendo in modo esplicito anche al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) la regola già applicata agli altri enti locali, secondo cui lo stesso può avviare autonome procedure selettive qualora non ritenga di potersi avvalere delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, programmate dall'Amministrazione regionale per il reclutamento di profili professionali compatibili con le proprie esigenze. I commi 2 e 4 intervengono rispettivamente sui commi 3 e 6 dell'articolo 11 che disciplinano le procedure selettive gestite dalle Unités per estendere in modo esplicito alle stesse le norme già dettate per le procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, fatte salve le diverse regole eventualmente stabilite per le procedure selettive già concluse o avviate prima del 1° gennaio 2024, prevedendo che nelle procedure gestite autonomamente da ciascuna Unité non sono chiamati per l'assunzione a tempo determinato, mediante utilizzo della graduatoria, i candidati già in servizio presso altri enti (comma 3) e che nelle procedure gestite in convenzione tra Unités il candidato risultato vincitore in più graduatorie esitate da procedure gestite in forma associata, una volta assunto a tempo indeterminato per uno dei posti messi a concorso, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato (comma 6). Il comma 3, integrando il comma 5 del medesimo articolo, precisa poi che sono solo le Unités des Communes valdôtaines, e non i singoli Comuni, titolate a convenzionarsi per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti del Comparto unico. Il

comma 5 dispone la proroga, per gli anni 2024 e 2025, delle norme contenute ai commi 8 e 9 sempre dell'articolo 11 che disciplinano lo svolgimento delle prove concorsuali e il funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle more di una revisione organica della disciplina dello svolgimento delle procedure di reclutamento del personale.

Infine i commi 6 e 7 abrogano le disposizioni contenute al comma 9 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022 e all'articolo 12 della l.r. 35/2021, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 5/2022 del 20 ottobre 2021 – 17 gennaio 2022 che ha espressamente confermato, in vigore del metodo pattizio e di accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e lo Stato per il concorso agli obiettivi della finanza pubblica, la non diretta applicabilità agli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta della disciplina dettata dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) con la conseguenza che i limiti di risorse destinabili al trattamento economico accessorio del personale, previsto dalla normativa statale possono ritenersi in generale non applicabili agli enti valdostani, senza necessità di una specifica e circostanziata disciplina.

b) Facoltà e limiti assunzionali.

L'**articolo 9** reca disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali. Ferme restando, per i Comuni, le disposizioni dettate, per il triennio 2023/2025, dall'articolo 12 della l.r. 32/2022, i commi da 1 a 3 ripropongono per le sole Unités des Communes valdôtaines e per il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel BIM, anche per gli anni 2024 e 2025, la previgente disciplina basata sul turn-over per le assunzioni a tempo indeterminato e l'autorizzazione a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e per le sole finalità consentite dalla disciplina regionale vigente (art. 42 della l.r. 22/2010 e artt. 82, 83 e 84 dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta), confermando sostanzialmente le deroghe assunzionali previste per gli stessi enti fino al 31 dicembre 2023; al riguardo si evidenzia che la deroga assunzionale a favore dello Sportello unico degli enti locali è stata anche ampliata, essendo infatti previsto che allo stesso possa essere assegnato, mediante procedure di mobilità, personale proveniente non solo dai Comuni ma da tutti gli enti del Comparto unico regionale. Conseguentemente, il comma 6 abroga i commi 7 e 8 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022 che prevedevano, dal 1° gennaio 2024, l'applicazione anche alle Unités e al BIM della nuova disciplina (già entrata in vigore per i Comuni dal 1° maggio 2023).

Proprio in materia di capacità assunzionale dei Comuni, basata ora sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale rapportata alle entrate correnti dell'ente, il comma 4 modifica il comma 3 del medesimo articolo 12, che definisce le modalità di determinazione della spesa di personale di riferimento stabilendo che, in analogia a quanto avviene nel resto d'Italia per il calcolo di tale capacità (in applicazione dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), non sono conteggiate sia la spesa di personale in tutto o in parte finanziata da risorse vincolate provenienti da altri soggetti, sia le spese sostenute per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Inoltre, il comma 5, integrando la disciplina vigente, prevede, per i Comuni, un'interessante novità, rappresentata dalla previsione secondo cui, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato per la sostituzione di personale, l'assunzione, ove consentita dalla capacità assunzionale dell'ente, possa essere anticipata fino a tre mesi prima della data di cessazione dal servizio, al fine di consentire l'affiancamento e, quindi, il passaggio di consegne tra il dipendente "cessando" e il nuovo assunto.

c) Altre disposizioni di interesse.

L'**articolo 7** contiene delle proroghe di termini e, in particolare, il comma 1 prolunga agli anni 2024 e 2025 la sospensione della previsione recata dall'articolo 26, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010 al fine di evitare la soppressione delle strutture dirigenziali in caso di mancata copertura delle stesse nel termine di novanta giorni, mentre il comma 2, introduce, per il biennio 2024/2025, l'allungamento da 12 a 18 mesi della durata massima degli incarichi di mansioni superiori su posti vacanti, in considerazione dell'impossibilità di dare copertura in un anno a tutti i fabbisogni di personale dell'Amministrazione regionale, visto il numero delle procedure concorsuali e selettive programmate per il biennio 2024/2025.

Il comma 3, che interessa esclusivamente i pochi enti che hanno figure dirigenziali oltre al segretario, prevede, inoltre, che gli incarichi di particolare posizione organizzativa (PPO) assegnati ai dipendenti di categoria D in essere al 31 dicembre 2023 cessano al conferimento dei nuovi incarichi di particolare responsabilità (PPR) di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010, introdotti dalla legge regionale 17 luglio 2023, n. 9 (*Disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.*) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024, e che i relativi oneri trovano copertura a valere sugli stanziamenti dei bilanci dei singoli enti. Precisa, altresì, che detta proroga è esclusa per gli enti che, nel 2024, non istituiscono le suddette posizioni di particolare responsabilità.

L'**articolo 10** reca modificazioni alla l.r. 22/2010. I primi due commi modificano l'articolo 5 della l.r. 22/2010 in relazione alla nuova disciplina degli incarichi ai titolari delle suddette PPR. Più in dettaglio il comma 1 integra il sesto periodo del comma 5, con la precisazione che, fermo restando per gli enti locali quanto previsto dall'articolo 46 della l.r. 54/1998, sono a carico dei bilanci degli enti locali (in analogia a quanto disposto per le PPR dall'articolo 5, comma 11, della medesima l.r. 25/2023) le retribuzioni di posizione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi, il cui costo, come previsto dall'accordo contrattuale prot. n. 30706 del 12 dicembre 2023, potrebbe avere un significativo aumento di importo. Il comma 2 inserisce il nuovo comma 5.1 che specifica, per dette nuove figure professionali, il perimetro delle relative competenze e correlate responsabilità, con particolare riferimento alle competenze di gestione di risorse umane e finanziarie attualmente riservate ai soli dirigenti. Si evidenzia che risulta, pertanto, non più applicabile la disposizione regolante il finanziamento delle risorse destinate a tali incarichi contenuta nel comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023*).

Il comma 4 del medesimo articolo, poi, al fine di valorizzare le competenze professionali interne e di accelerare le procedure di reclutamento degli addetti stampa e di collaboratori addetti stampa, modifica il comma 3 dell'articolo 15ter della l.r. 22/2010, eliminando



il riferimento temporale all'ultimo quinquennio per il computo della pregressa esperienza giornalistica triennale in un ufficio stampa, tenuto conto del ritardo della contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento giuridico ed economico di tale categoria di personale, che peraltro interessa pochi enti locali.

Il comma 5, in accoglimento delle richieste avanzate dal CPEL, modifica l'articolo 43 della l.r. 22/2010 prevedendo, al comma 4ter, come ulteriore modalità di copertura dei posti vacanti della dotazione organica degli enti del comparto unico regionale, la mobilità intercompartimentale a domanda del dipendente di altra pubblica amministrazione, esterna al comparto regionale. Tale mobilità è in ogni caso subordinata al previo accertamento, fatti salvi i casi di esonero, della conoscenza della lingua francese e italiana. L'inquadramento nei ruoli di uno degli enti del comparto comporta, per il dipendente trasferito, l'applicazione del trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto collettivo regionale di lavoro, in analogia a quanto previsto, in generale, nei casi di tale tipo di mobilità.

Il comma 6, sempre in accoglimento delle richieste avanzate dal CPEL, integra la previsione contenuta al comma 1bis dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, al fine di consentire la mobilità temporanea, mediante comando o distacco, di personale del comparto unico regionale non solo verso l'Azienda regionale USL e le società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, per il tramite di Finaosta S.p.A., ma anche verso le società partecipate dagli enti locali.

Il comma 7 sostituisce il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 47 della l.r. 22/2010 al fine di assicurare un'applicazione omogenea da parte di tutti gli enti del comparto unico, ed in linea con le regole statali, della disposizione vigente, prevedendo che la relazione da presentare a corredo di ogni contratto collettivo decentrato o di settore sia certificata dagli organi di revisione e/o di controllo degli stessi enti e, per l'Amministrazione regionale, dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14.

Si precisa, infine, che alla presente è allegata una nota tecnica utile alla gestione dei documenti contabili, predisposta dalla Struttura enti locali di questa Presidenza.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Renzo TESTOLIN

- documento firmato digitalmente -



**NOTA TECNICA PER LA GESTIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI - TRIENNIO 2024/2026**

I. Armonizzazione dei bilanci.

Si rammenta che, con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, nel Capo VII della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.*), è stata introdotta una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 hanno precisato quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono state dettate all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che è stata estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL*), rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4.

Si evidenzia pertanto che, a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali e le loro forme associative:

- hanno adottato i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- sono stati tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I), fatti salvi gli articoli: 152, lettere c) e f) del comma 4 (*Regolamenti di contabilità*), 153, comma 2 (*Possibilità di convenzioni tra enti per gestione servizio finanziario*), 155 (*Compiti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*), 156 (*Classi demografiche*), 158 (*Rendiconto dei contributi straordinari*), dal 234 al 239 (*Revisione*

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165 272511
BERNO Nicoletta 0165 272582
ORO Emanuela Paola 0165 272514
SIBONA Alessandra 0165 272515

economico-finanziaria) e dal 241 al 269 (*Enti locali deficitari e dissestati*); l'articolo 9, comma 12, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021*) ha previsto che, a partire dall'anno 2019, anche gli articoli dal 196 al 198bis (*Controllo di gestione*) del TUEL siano applicabili agli enti locali valdostani.

2. *Processo di bilancio degli enti locali.*

L'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, al fine di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, aveva previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione ARCONET), di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 118/2011, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo d.lgs. 118/2011 fossero specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Successivamente, in attuazione del citato articolo 16, comma 9-ter, è stato adottato dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il decreto 25 luglio 2023 (reperibile al link: <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM-aggiornamento-allegati-118.pdf> e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 in data 4 agosto 2023).

Tale decreto ha apportato modifiche ai principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1, 4/2 e 4/3 al d.lgs. 118/2011, nonché al piano dei conti integrato di cui all'allegato 6/1, allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9, allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 e all'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all'allegato 14 al medesimo d.lgs. 118/2011.

In particolare, con l'articolo 1 è stato integrato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 nella parte relativa alla procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. La modifica è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 5 agosto 2023 e, pertanto, la relativa disciplina deve essere applicata a decorrere dal bilancio di previsione 2024/2026 (l'immediata efficacia di tali disposizioni è stata confermata alla Struttura enti locali dalla Commissione ARCONET, interpellata in seguito ad alcuni quesiti formulati dagli enti locali valdostani che avevano evidenziato dubbi interpretativi).

A tale proposito si evidenzia che, nel citato principio contabile, sono stati introdotti i punti dal 9.3.1 al 9.3.6 (da pagina 25 a pagina 30 dell'allegato 4/1) e l'esempio n. 2 in appendice (a pagina 104), ai quali si rimanda per un'attenta lettura, che regolamentano la procedura di approvazione del bilancio di previsione, specificando i ruoli, i compiti e le tempistiche (che non risultano perentorie) del processo, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Si sottolinea, inoltre, che mentre le modifiche relative ai principi contabili 4/2 e 4/3 sono entrate in vigore il 5 agosto 2023, quelle relative al piano dei conti integrato entreranno in vigore, con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura

dell'esercizio 2023, quelle relative allo schema di bilancio di previsione e all'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa entreranno in vigore con riferimento al bilancio di previsione 2025/2027 e quelle relative allo schema di rendiconto con riferimento al rendiconto 2023.

Al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/principi_contabili/, nella sezione "Principi contabili applicati dal 2023", sono riportati i principi contabili 4/1, 4/2 e 4/3 aggiornati (le modifiche sono evidenziate con sfondo giallo).

Si evidenzia, infine, che il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato dalla Struttura enti locali in seguito ad alcuni quesiti formulati dagli enti locali valdostani in merito alle modifiche apportate dal decreto 25 luglio 2023 al principio contabile 4/1, ha precisato che:

- le due condizioni previste dal paragrafo 9.3.3¹ per individuare gli enti locali di piccole dimensioni tenuti a seguire di conseguenza il processo di bilancio semplificato sono alternative;
- la prima condizione, legata al numero dei dipendenti, non fa riferimento solo ai dipendenti a tempo indeterminato, ma a tutti i dipendenti dell'ente.

3. Termini di approvazione del bilancio.

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente².

Il termine per la deliberazione del bilancio 2024/2026 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 151 del TUEL, che è stato peraltro differito al 15 marzo 2024 dal decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2023 (reperibile al link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-dicembre-2023>).

Tale differimento è stato accordato dal Ministero in relazione alla lettera del 20 novembre 2023 con la quale l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione province d'Italia (UPI) hanno chiesto la posticipazione del predetto termine al 31 marzo 2024, motivandolo, tra l'altro:

¹ Le condizioni previste dal punto 9.3.3 del principio contabile 4/1 sono le seguenti: "...omissis.. negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate ...omissis..."

² L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 prevedeva testualmente che gli enti locali dovessero approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, riservando tuttavia alla legge regionale la possibilità di stabilire una data diversa.

Come è noto, in attuazione della riserva a favore della legge regionale, l'articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.*) aveva stabilito, ai sensi del sopra citato articolo 29 della l.r. 19/2015, il posticipo del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Con ricorso notificato alla Regione in data 2 luglio 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva promosso questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost., avverso l'articolo 6, comma 6, della l.r. 4/2019.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 250/2020, si è pronunciata in merito dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale ed ha accolto la questione con accertamento della violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al parametro interposto di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio da parte delle amministrazioni pubbliche entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Tale decisione ha come conseguenza il fatto che la competenza regionale in materia di termini di approvazione dei documenti contabili risulta di fatto non esercitabile.

In relazione a quanto sopra, il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 19/2015 è stato modificato dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni*) per eliminare la parte della disposizione che prevedeva la competenza della Regione alla modifica dei suddetti termini.



- per l'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
- per l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto;

A tale proposito, si ricorda quanto previsto dal punto 9.3.6 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011:

“Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio: ...omissis...”.

Si evidenzia, infine, che la Commissione ARCONET, con la FAQ n. 54 in data 28 dicembre 2023 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=54&cerca_text=), ha precisato che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel decreto ministeriale 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.

4. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

Per l'ente locale che ha potuto far sue le motivazioni esplicitate nel citato decreto ministeriale di proroga, l'esercizio provvisorio è autorizzato fino alla data del 15 marzo 2024, termine ultimo di approvazione del bilancio 2024/2026 nei termini di legge e di conseguenza, a partire dal 16 marzo 2024, in caso di mancata approvazione del bilancio 2024/2026, sarà applicabile esclusivamente la gestione provvisoria. In caso contrario, l'ente entra da subito in gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria è necessario fare riferimento all'articolo 163 del TUEL nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/ è possibile scaricare lo schema del prospetto, consigliato dalla Commissione ARCONET, concernente l'elenco dei residui presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

5. SIOPE+.

L'articolo 8 del d.lgs. 118/2011 aveva previsto che, dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria fossero sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni dovevano essere ricondotti eventuali maggiori livelli di articolazione delle precedenti codifiche SIOPE.

L'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), che integra l'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Il SIOPE+ chiede a tutte le Amministrazioni pubbliche di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto tra l'ente e il tesoriere e rende meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è stata realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, hanno esteso i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le applicazioni del progetto SIOPE+ sono state disciplinate dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, del 25 settembre 2017 e del 30 maggio 2018 (reperibili al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/siope/siope/) e hanno riguardato l'avvio a regime:

- dal 1° luglio 2018, per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti (pertanto, in Valle d'Aosta, soltanto il Comune di Aosta);
- dal 1° ottobre 2018, per i Comuni fino a 10.000 abitanti (in Valle d'Aosta gli altri 73 Comuni);
- dal 1° gennaio 2019, le Unioni di Comuni (di conseguenza, in Valle d'Aosta, anche per le Unités des Communes valdôtaines che sono equiparate alle Unioni di Comuni).

Successivamente, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2022 (reperibile al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/siope/index.html), emanato in attuazione dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2022, n. 122, ha previsto, a decorrere dall'esercizio 2023, l'utilizzo esclusivo della rilevazione SIOPE+ per l'alimentazione della banca dati SIOPE e il superamento della modalità di acquisizione dei dati SIOPE attraverso le comunicazioni dei tesorieri e dei cassieri effettuate attraverso la Rete Nazionale Interbancaria (RNI).

Si evidenzia che il patrimonio delle informazioni SIOPE, acquisito attraverso le comunicazioni dei tesorieri/cassieri fino al 2022 e attraverso la modalità SIOPE+ a decorrere dal 2023, è disponibile accedendo alla banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia.

6. *DUP - Documento unico di programmazione.*

Gli enti devono predisporre il documento unico di programmazione (DUP), disciplinato dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (reperibile al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/principi_contabili/).

Si rammenta a tale proposito che, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, il DUP:

- ha carattere generale;
- costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione: a tale proposito si rammenta che la Giunta deve presentare al Consiglio comunale per la loro approvazione, entro il 31 luglio di ciascun anno, il DUP ed, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'eventuale nota di aggiornamento allo stesso.

Si evidenzia a tale proposito che, con riferimento al triennio 2024/2026, la scadenza del 15 novembre risulta di fatto posticipata, in relazione alla proroga al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio, ad una data successiva che tenga conto comunque del tempo necessario per l'espressione del parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria e per la presentazione da parte dei componenti dell'organo rappresentativo di emendamenti.

Va ricordato che, a partire dall'anno 2018, a seguito delle modifiche operate con due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente del 18 maggio 2018 (al link: <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Normativa/DM.pdf>) e del 29 agosto 2018 (al link: http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Normativa/DM_aggiornamento_allegati_118.pdf), i modelli di DUP sono stati differenziati in DUP ordinario, semplificato e ulteriormente semplificato, in relazione alla dimensione dei Comuni.

Nel DUP devono essere inseriti anche tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso quello regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Si evidenzia che tale indicazione è prevista esplicitamente, e peraltro in modo differenziato, solo per il DUP ordinario e per quello semplificato; per il DUP ulteriormente semplificato, per il quale non vi è analoga previsione, tale procedimento dovrebbe essere facoltativo.

Nel DUP semplificato è previsto, in particolare, il seguente elenco dettagliato di strumenti di programmazione:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la

- redazione e la pubblicazione [l'attuale riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 37, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - c) programma di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione (l'attuale riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 37 del d.lgs. 36/2023, che ha reso tale programmazione triennale);
 - d) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - e) programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale.

Tale programmazione, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), nell'ambito della sezione "Organizzazione e capitale umano" del Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO (vedasi il successivo punto 8);

A tale proposito si precisa che in Valle d'Aosta si deve fare riferimento all'articolo 40, comma 2, della l.r. 22/2010, all'articolo 1, comma 2, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta*) e all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali*) non essendo il citato art. 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 direttamente applicabile. Si veda a tale proposito la risposta ad un quesito posto da un ente locale sull'argomento, pubblicata al link: http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2250;

- f) altri documenti di programmazione.

Tali documenti, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti devono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

Nel caso invece in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

Il principio contabile 4/1 ribadisce, comunque, che i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti - DUP ordinario

Tali enti sono tenuti alla predisposizione del DUP ordinario di cui ai punti 8, 8.1 e 8.2 del citato principio 4/1.

Il documento programmatico si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento:

- gli indirizzi strategici dell'ente, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- gli indirizzi strategici, definiti per ogni missione di bilancio.

La SeO ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

Essa individua:

- per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere;
- per ogni programma, gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa, con riferimento al primo esercizio.

La SeO, inoltre, si struttura in due parti fondamentali:

- la Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- la Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Enti da 2000 a 5000 abitanti - DUP semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, tra 2000 e 5000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP semplificato (DUPS), la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4 "*Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti*" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata

nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

Il nuovo DUPS, per tali enti, è suddiviso in una "Parte prima", relativa all'*analisi della situazione interna ed esterna dell'ente* e in una "Parte seconda", relativa agli *indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale*.

Enti sotto i 2000 abitanti - DUP ulteriormente semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, sotto i 2000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP ulteriormente semplificato, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4.1 "*Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2000 abitanti*" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

In particolare, è stata prevista una rilevante semplificazione che investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio ed, inoltre, sul versante della programmazione strettamente intesa, non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione; rimane da effettuare la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi.

7. *PEG - Piano esecutivo di gestione.*

Dal 2017 anche il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL e dal punto 10 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (aggiornato dal decreto ministeriale 25 luglio 2023); pertanto, rispetto a quanto rappresentato nel bilancio approvato dall'organo rappresentativo, nel PEG le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Il PEG:

- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- è deliberato dalla Giunta, in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio deve essere redatto anche in termini di cassa;
- è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo, ma l'adozione anche in forma semplificata è auspicata.

8. *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).*

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*), convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, introduce per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO).

Il PIAO, che ha durata triennale e che deve essere aggiornato annualmente, definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, nonché la pianificazione delle attività, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Il Piano deve inoltre definire, con cadenza periodica, le modalità di monitoraggio dei risultati, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza.

In attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 del citato d.l. 80/2021, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*):

- per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, sono stati soppressi, in quanto assorbiti dal PIAO, gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
 - articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
 - articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge finanziaria 2008*) (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
 - articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*) (Piano della performance);
 - articolo 1, commi 5, lettera a), e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) (Piano di prevenzione della corruzione);
 - articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) (Piano organizzativo del lavoro agile);
 - articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) (Piani di azioni positive);
- per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti, è stato stabilito che gli adempimenti da seguire sono quelli di cui al decreto da adottare ai sensi dal comma 6 dell'articolo 6 del d.l. 80/2021;

- per gli enti locali, è stato previsto che il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 è assorbito nel PIAO, con la conseguenza che il terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL è soppresso (tale ultima disposizione prevedeva che il piano della performance fosse unificato organicamente nel PEG).

In attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del citato d.l. 80/2021, con il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (*Regolamento recante definizione del Piano integrato di attività e organizzazione*):

- è stato definito il contenuto del PIAO, suddiviso in sezioni (“*Valore pubblico, performance e anticorruzione*” - “*Organizzazione e capitale umano*” - “*Monitoraggio*”), a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali;
- è stato approvato il Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche, come risulta dall'allegato al medesimo decreto 132/2022;
- sono state approvate le modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, stabilendo che tali amministrazioni procedono esclusivamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) - *mappatura dei processi nell'ambito dei rischi corruttivi* -, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere a) - *struttura organizzativa* -, b) - *organizzazione lavoro agile* -, e c) n. 2) - *programmazione delle cessazioni dal servizio e stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale*;
- è stato stabilito che il PIAO:
 - assicuri la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, che ne costituiscono il necessario presupposto;
 - sia adottato entro il 31 gennaio di ogni anno; in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO è differito di 30 giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (di conseguenza, in relazione al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci, per l'anno 2024 i trenta giorni decorrono dal 15 marzo 2024 per gli enti che si sono potuti avvalere di tale proroga).

Dal 1° luglio 2022 è operativo il portale PIAO (reperibile al seguente link: <https://piao.dfp.gov.it/>), in cui gli enti possono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato d.l. 80/2021, inserire i loro Piani e trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica per la successiva pubblicazione. A tale proposito, con circolare n. 2 in data 11 ottobre 2022 (reperibile al seguente link: https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/NOTA_CIRCOLARE_2_2_022-PIAO.pdf), tale Dipartimento ha fornito chiarimenti e informazioni sul quadro normativo e sul funzionamento del portale.

9. Controllo di gestione.

L'articolo 9, comma 12, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali*) ha abrogato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, con la conseguenza che a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali applicano, in materia di controllo di gestione, le disposizioni contenute negli articoli dal 196 al 198bis del TUEL. Il successivo comma 13 ha, inoltre, previsto la

possibilità per la Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione, adottata previo parere del CPEL, ulteriori modalità di dettaglio, rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale vigente, per l'effettuazione del controllo di gestione.

Il controllo di gestione, così come previsto dagli articoli 196 e 197 del TUEL:

- è finalizzato a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;
- si articola almeno in tre fasi: predisposizione del PEG, rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- è utilizzato per valutare i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa
- è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Si evidenzia, a tale proposito, che l'articolo 2 della legge 12 aprile 2022, n. 35 (*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*) ha modificato l'articolo 196, comma 1, del TUEL, inserendo dopo le parole: "gli enti locali" le parole "ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

Pertanto, a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2022, poiché ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, tale norma si applica anche agli enti locali della nostra Regione, i Comuni valdostani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non sono più obbligati ad effettuare il controllo di gestione.

10. Allegati al bilancio.

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 172 del TUEL e nell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, a cui si rimanda.

11. Piano degli indicatori.

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*", misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti

secondo criteri e metodologie comuni. Tale Piano è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Il decreto del Ministero dell'interno in data 22 dicembre 2015 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/) definisce il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

Successivamente, il decreto del Ministero dell'interno in data 5 agosto 2022, pubblicato anch'esso al sopra richiamato link, ha apportato alcune modifiche agli indicatori con prima applicazione riferita al rendiconto 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

12. Variazioni al bilancio.

La disciplina delle variazioni al bilancio è contenuta nell'articolo 175 del TUEL. Si rammenta che l'articolo 21bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) fa salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa vigente in materia di contabilità; pertanto, in tale ambito, sarà necessario fare riferimento alla normativa dello Stato.

13. Termini di approvazione del rendiconto della gestione.

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente.

Il termine ordinario per l'approvazione del rendiconto della gestione 2023 da parte degli enti locali valdostani è quello derivante dall'applicazione dell'articolo 227 del TUEL, vale a dire il 30 aprile 2024.

14. Avanzo di amministrazione.

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del TUEL, articoli da 186 a 190, nonché dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

15. Contabilità economico-patrimoniale.

Gli enti hanno, in generale, l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per permettere di gestire tale contabilità gli enti devono aver aggiornato l'inventario e averlo ricodificato secondo la codifica del piano dei conti patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Va segnalato il fatto che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'esercizio 2019 hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del TUEL, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo

57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

Il citato articolo 232 stabilisce, al comma 2, che gli enti locali che optano per tale facoltà devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

Tale decreto, adottato inizialmente in data 10 novembre 2020 e successivamente abrogato e sostituito con un ulteriore decreto in data 12 ottobre 2021 (reperibile quest'ultimo al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html), ha infine individuato le modalità semplificate per la redazione della situazione patrimoniale semplificata.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale, approvando entro il 30 aprile 2024, con riferimento all'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 227 del TUEL, contestualmente al rendiconto della gestione, il conto economico e lo stato patrimoniale di cui agli articoli 229 e 230 del medesimo TUEL.

Si evidenzia, infine, che la Riforma 1.15 del PNRR (il MEF, al seguente link: https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/normativa/pnrr_riforma_1_15/), ha pubblicato la documentazione inerente tale riforma) prevede l'adozione, entro il 2026, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni (PA), basato sul principio "accrual", in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle PA e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE.

Con riferimento alla suddetta Riforma, il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato dalla Struttura enti locali in seguito ad alcuni quesiti formulati dagli enti locali valdostani, ha precisato che in assenza di un intervento normativo che disciplini le modalità di attuazione della Riforma non è possibile indicare con certezza il regime contabile che sarà adottato dagli enti di piccole dimensioni, anche se è da ritenere che per tali enti sarà previsto un regime semplificato. Tra le possibili alternative al vaglio è presente anche quella attualmente prevista per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che consente agli enti locali di piccole dimensioni di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di allegare al rendiconto della gestione una situazione patrimoniale redatta secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 12 ottobre 2021.

16. Bilancio consolidato.

Il principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti predispongano anche il bilancio consolidato.

Anche in questo caso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in seguito alla modificazione apportata all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL dall'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio*

pluriennale per il triennio 2019-2021), hanno potuto esplicitare la volontà di non predisporre il bilancio consolidato.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2023, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2024 ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del TUEL (facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre 2023).

17. Fondo pluriennale vincolato.

La disciplina del fondo pluriennale vincolato (FPV) è contenuta nell'articolo 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 118/2011 e nel punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 come sostituito da ultimo dal decreto 1° marzo 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

18. Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2015 prevede che gli enti locali valdostani, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011 nei termini ivi indicati posticipati di un anno, come già sopra ricordato.

Pertanto, in relazione a quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, dall'anno 2022 tali enti hanno l'obbligo di stanziare in bilancio una quota pari al 100% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) allegato al bilancio di previsione.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 107-bis del d.l. 18/2020, come modificato dall'articolo 30-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti locali possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

19. Spese per lavori pubblici di somma urgenza.

Si evidenzia che l'art. 1, comma 901, della l. 145/2018 ha apportato modificazioni all'art. 191, comma 3, del TUEL, che disciplina le regole contabili nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, prevedendo la soppressione delle parole "*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*", con la conseguenza che la Giunta comunale deve sottoporre al Consiglio comunale la deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali fattispecie anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

Si veda a tale proposito anche la deliberazione n. 121/2019/PAR della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana (reperibile al seguente link: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSIC/121/2019/PAR>).

20. Trasferimenti finanziari consolidati corrisposti dallo Stato.

Come di consueto, il Ministero dell'interno pubblica sul sito istituzionale (reperibile al seguente link: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1>) gli importi dei trasferimenti consolidati.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione scade, vale a dire nel momento in cui la stessa diventa esigibile, e che, in particolare per l'accertamento dell'entrata, il punto 3.6 stabilisce che la scadenza del credito:

a) *omissis*;

b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, ...*omissis*... A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. ...omissis....

Per la nostra Regione, l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Inoltre, la l.r. 48/1995, ed in particolare l'articolo 4, prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato ed, eventualmente, dall'Unione europea.

Tenuto conto di quanto sopra, gli enti locali valdostani sono pertanto legittimati, dopo la divulgazione degli importi delle spettanze attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, ad accertare le corrispondenti entrate per tutti quei trasferimenti che la Giunta regionale ha già stabilito con proprio atto di erogare agli enti locali. Per tutti gli altri, gli enti potranno provvedere a mano a mano che saranno definite i corrispondenti provvedimenti di attribuzione; gli uffici della Struttura enti locali trasmetteranno, in ogni caso, apposite specifiche comunicazioni.

21. Contributi statali specifici.

Lo Stato ha previsto diversi contributi statali specifici per investimenti a favore degli enti locali. Per la loro importanza, avendo gli stessi ricadute sull'attività degli enti locali nell'anno 2024, se ne riporta di seguito una breve elencazione, precisando che più puntuali informazioni saranno fornite non appena saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli stessi:

- contributo, per gli anni dal 2020 al 2031, agli enti locali per spesa di **progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio e delle strade nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio comunale** (articolo 1, commi da 51 a 58, della l. 160/2019); le richieste di contributo da parte dei Comuni devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento e l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito si segnala che l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*) ha modificato l'articolo 1, comma 51, della l. 160/2019 eliminando il richiamo alla progettazione "definitiva ed esecutiva", in coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti;
- contributo, a decorrere dall'anno 2021, ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per **interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche** [articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), come modificato dall'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126]; con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il **15 gennaio** di ciascun anno è assegnato a ciascun Comune un contributo di pari importo, senza la necessità di effettuare una richiesta, con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine del **15 maggio** di ciascun anno. Per l'anno 2024, il decreto è stato adottato in data 18 gennaio ed ha assegnato, a ciascun Comune, l'importo di euro 58.589,87;
- contributo, per gli anni dal 2020 al 2024, per i **piccoli investimenti dei Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale** (articolo 1, commi da 29 a 37, della l. 160/2019); con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-gennaio-2020>) per gli anni dal 2021 al 2024, tale contributo (pari ad euro 130 mila per il Comune di Aosta e ad euro 50 mila per gli altri 73 Comuni) è stato assegnato, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, senza la necessità di effettuare alcuna richiesta, con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine del **15 settembre** di ciascun anno e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il **31 dicembre** dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, ai Comuni per progetti di **rigenerazione urbana** (articolo 1, commi 42 e 43, della l. 160/2019 - per il solo Comune di Aosta); con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) 21 gennaio 2021, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023 (il comma 42-bis della l. 160/2019 ha successivamente previsto che le disposizioni di tale



d.p.c.m. si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026), i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi; con decreto interministeriale 30 dicembre 2021, in seguito modificato dal decreto interministeriale 4 aprile 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo, tra cui il Comune di Aosta;

- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, per il finanziamento di **opere su edifici destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia** (articolo 1, commi da 59 a 61, della l. 160/2019); con decreto del Ministero dell'interno in data 30 luglio 2021, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata approvata la graduatoria e sono stati individuati in via provvisoria gli enti ammessi a finanziamento delle richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025; per la Regione Valle d'Aosta, i progetti presentati dai Comuni di Antey-Saint-André, Gressoney-La-Trinité e Quart risultano in graduatoria ma, in via provvisoria, non finanziati. Con decreto 31 marzo 2022 sono stati ammessi in via definitiva a finanziamento gli enti locali, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata: tra questi non risultano enti valdostani;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2030, ai Comuni per la **messa in sicurezza dei territori** (articolo 1, commi 139 e seguenti, della l. 145/2018, come modificati dall'articolo 1, comma 38, della l. 160/2019); per l'anno 2023 i Comuni interessati hanno comunicato le richieste di contributo, al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 2022. Con decreto interministeriale del 19 maggio 2023 sono stati assegnati ai Comuni, per l'annualità 2023, contributi pari a euro 1.347.937.865,43, di cui euro 2.303.715,16 a favore dei Comuni valdostani;
- contributo, per gli anni dal 2022 al 2024, per consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la **promozione della legalità**, nonché di **misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione** connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate (art. 1, comma 589, della l. 234/2021); con decreto interministeriale 7 luglio 2022 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo del fondo per il triennio 2022/2024. L'articolo 2, comma 2, di tale decreto stabilisce che il riparto per l'**annualità 2024** sarà effettuato con successivo decreto (non ancora adottato). Si evidenzia infine che, a decorrere dall'anno 2023, l'articolo 1, comma 820, della l. 197/2022 incrementa il fondo, di cui all'articolo 1, comma 589, della l. 234/2021, di un milione di euro;
- contributo, per gli anni dal 2023 al 2025, per finanziare progetti di valorizzazione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, al fine di **incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale** (art. 1, commi 607 e seguenti, della l. 197/2022); con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adottato in data 14 aprile 2023, sono definite le modalità di riparto per l'anno 2023;
- contributo, per gli anni dal 2024 al 2026, per il finanziamento di **interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura** nonché di **infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale** (articolo 1, commi 551, 552 e 553, della l. 213/2023); con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire 31 gennaio 2024), si provvede alla ripartizione delle risorse.

22. *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).*

L'articolo 1, comma 780, della l. 197/2022 ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, un fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, al fine di superare le criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire gli interventi previsti dal PNRR. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avrebbe dovuto emanare (entro il 31 gennaio 2023) apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione delle eventuali esigenze, da parte dei Comuni interessati, di assistenza tecnica specializzata; tali linee guida non sono, al momento, ancora state adottate. È pur vero che, successivamente, con l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il citato comma 780 è stato modificato, prevedendo che, in alternativa all'assegnazione delle risorse ivi previste, il supporto tecnico possa essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.

A tale proposito, si rammenta che, per la nostra Regione, l'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 (*Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali*) e l'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025. Modificazioni di leggi regionali*), hanno previsto il finanziamento, per un ammontare complessivo pari ad euro 4.611.600,00, a favore delle società *in house* FINAOSTA S.p.A. e INVA S.p.A, per l'attivazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica a supporto dei soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione degli interventi a valere sul PNRR/PNC, per il periodo dal 2022 al 2026.

23. *Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.*

Negli anni 2020 e 2021, i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines sono stati destinatari delle risorse finalizzate al il ristoro dell'eventuale perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, messe a disposizione dall'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, commi 822 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*), nonché di ristori specifici di spesa.

Successivamente, l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha dato la possibilità agli enti locali di utilizzare anche nell'anno 2022 le risorse sopra indicate, per le finalità cui erano state assegnate negli anni 2020 e 2021.

Entro lo scorso 31 maggio 2023, gli enti locali che hanno utilizzato nell'anno 2022 le risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 hanno dovuto trasmettere una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso i modelli e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane_province_e_comuni/comunicato_dm242764_18_ottobre_2022/).

Si evidenzia, infine, che l'articolo 1, comma 785, della l. 197/2022, ha modificato l'articolo 106, comma 1, del d.l. 34/2020, con la conseguenza che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2023, dovevano essere individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021, con conseguente versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, delle eventuali risorse ricevute in eccesso.

Il decreto previsto dall'articolo 1, comma 785, della l. 197/2022 non è al momento ancora stato adottato.

24. Cinque per mille dell'Irpef.

L'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

La disciplina è stata, peraltro, integrata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*).

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.p.c.m. 23 aprile 2010, come modificato dal d.p.c.m. 7 luglio 2016, e dall'articolo 8 del d.lgs 111/2017, i Comuni, che in questi anni sono stati destinatari delle risorse del cinque per mille dell'IRPEF, avevano l'obbligo, tra l'altro, di redigere un apposito e separato rendiconto delle spese finanziate con tali entrate entro un anno dalla ricezione delle risorse, e, nel caso di contributi inferiori a 20.000,00 euro, di conservare l'intera documentazione agli atti del proprio ufficio per non meno di dieci anni.

Il decreto in data 24 settembre 2018 del Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2019, le Prefetture sono tenute ad effettuare annualmente appropriati controlli sulla regolarità della rendicontazione della spesa finanziata dalla quota del cinque per mille dell'IRPEF, da eseguire almeno sul 15% dei Comuni beneficiari di contributi inferiori a 20.000,00 euro.

Per l'anno 2024, gli enti sorteggiati dalla Struttura enti locali, che svolge funzioni, in tale caso, di Prefettura, riceveranno apposita comunicazione.

25. *Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è di regola ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'articolo 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali*) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

26. *Proventi alienazioni patrimoniali.*

L'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che gli enti locali possono avvalersi, a determinate condizioni, della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Si specifica che tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al d.lgs. 118/2011;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

27. *IMU.*

“Nuova” IMU - abolizione TASI.

Si rammenta che i commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta

comunale sugli immobili, IMU, e il tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

In particolare, si segnala che:

- il comma 754 ha previsto, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 756 ha stabilito che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 ha stabilito che, in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote, per essere idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, deve contenere l'apposito prospetto che deve essere elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- il comma 767 ha stabilito che le aliquote IMU e i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, l'ente è tenuto ad applicare le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Successivamente l'articolo 1, comma 837, lettera b), della l. 197/2022, ha modificato il comma 767 in esame, chiarendo che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote di cui al comma 756, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente. Infine, l'articolo 1, comma 72, della l. 213/2023 ha previsto che, limitatamente all'anno 2023, le deliberazioni regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e che il termine per la pubblicazione delle medesime, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024. L'eventuale differenza positiva, tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 72 e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024; nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Si evidenzia che, in attuazione della disposizione di cui al citato comma 756, il Ministero dell'economia e delle finanze ha, in fine, adottato il decreto 7 luglio 2023 (reperibile al link: <https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/decreti-ministeriali/> e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 172 in data 25 luglio 2023), con il quale:

- all'articolo 2, sono state individuate le fattispecie IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU ed è stato stabilito che i Comuni, nell'ambito della propria

autonomia regolamentare, hanno la facoltà di introdurre, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A al medesimo decreto;

- all'articolo 3, sono state definite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del prospetto delle aliquote: in particolare è stato previsto che i Comuni possano diversificare le aliquote dell'IMU solo utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale; si segnala che tale applicazione dovrà essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote, in quanto, in caso contrario, si applicheranno le aliquote di base. È stato, inoltre, rammentato che, ai sensi del comma 767 dell'articolo 1 della l. 160/2019, le aliquote stabilite dai Comuni nel prospetto hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente (salvo come sopra indicato per il primo anno);
- all'articolo 4, è stato precisato che, in caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto indicato nel prospetto;
- all'articolo 5, sono state riportate le modalità per procedere con la correzione degli estremi della deliberazione e dei dati del prospetto già trasmessi e pubblicati;
- all'articolo 7, è stato previsto che l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2024, anche se al solo fine di consentire ai Comuni di testare l'applicazione informatica, la stessa è stata resa disponibile nel corso dell'anno 2023 e che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in mancanza di una deliberazione approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dalla disciplina dell'IMU, sino a quando il Comune non approverà una deliberazione secondo le nuove modalità.

Successivamente, l'articolo 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*), introdotto dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che ha convertito con modificazioni il medesimo decreto-legge, ha stabilito, in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della l. 160/2019, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, che l'obbligo di allegare il prospetto alla deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU decorre dall'anno d'imposta 2025.

Il MEF, nel comunicato del 30 novembre 2023 (reperibile al seguente link: <https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Prospetto-aliquote-IMU-e-linee-guida-aggiornate-Comunicato-del-30-novembre-2023/>), nel segnalare il posticipo all'anno 2025 di tale obbligo, ha evidenziato che per l'anno di imposta 2024:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della deliberazione stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023;

- in mancanza di una deliberazione approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.

Nel medesimo comunicato, il MEF ha informato che sul sito del Dipartimento delle finanze sono state ripubblicate le linee guida aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023 (reperibili al medesimo link sopra riportato).

IMU e tassa rifiuti - unità immobiliari possedute da residenti all'estero - contributo minori entrate

Come è noto, l'articolo 1, comma 48, della l. 178/2020 ha previsto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Il successivo comma 49 ha previsto, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2024 il decreto non è ancora stato adottato.

Esenzione IMU su immobili occupati

L'articolo 1, comma 81, della l. 197/2022 ha modificato la disciplina dell'IMU, introducendo l'esenzione dal pagamento di tale imposta per i soggetti passivi titolari di un diritto reale su immobili inutilizzati e indisponibili a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria per reati di violazione di domicilio e invasione di terreni ed edifici, ovvero nei casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente.

Il successivo comma 82, al fine di ristorare i Comuni delle conseguenti minori entrate, ha istituito, a decorrere dal 2023, un fondo le cui modalità di accesso saranno definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora adottato).

28. Imposta di soggiorno.

La Regione ha potuto disciplinare e regolamentare in autonomia l'imposta di soggiorno in relazione al fatto che:

- l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), decreto con il quale è stata istituita l'imposta, ha previsto che nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, e pertanto anche in Valle d'Aosta, le modalità di applicazione di tale nuovo decreto siano stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
- l'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale*), ha, successivamente e con riguardo a tutti i tributi comunali,

rafforzato la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia tributaria, prevedendo la possibilità di istituire nuovi tributi locali e di disciplinare, con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarità territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalità di riscossione e con facoltà di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

In Valle d'Aosta, pertanto, non trova applicazione la disciplina statale; i gestori delle strutture ricettive e i locatori degli alloggi a uso turistico sono tenuti ad osservare, per quanto riguarda gli adempimenti connessi all'imposta, la disciplina regionale, che ha subito una recente modifica che avrà efficacia nel corso del 2024 e che viene di seguito illustrata, distintamente a seconda del periodo.

Fino al 30 aprile 2024

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 599 in data 6 maggio 2016 adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali*).

Dal 1° maggio 2024

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento è contenuta nella legge regionale 18 luglio 2023 n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*), con cui in Valle d'Aosta è stata innovata tale materia, e nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023 adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale.

Si evidenzia, in particolare, che, in relazione al fatto che il 1° novembre 2023 è entrata in vigore la legge regionale 18 luglio 2023 n. 11 (*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche*), che si applica esclusivamente ai contratti di locazione per finalità turistiche (stipulati da locatori persone fisiche o in forma di impresa, aventi una durata pari anche a un solo giorno di pernottamento e non superiore a 30 giorni consecutivi di pernottamento), a decorrere dal 1° maggio 2024 l'imposta di soggiorno dovrà essere applicata dal locatore anche agli ospiti del proprio alloggio ad uso turistico, secondo la disciplina della l.r. 10/2023 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1146/2023.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina, in relazione al fatto che quelle stabilite dall'amministrazione regionale sono tariffe minime, i Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, della l.r. 10/2023, hanno stabilito, con deliberazione dell'organo competente, entro il termine, peraltro non perentorio, dell'11 dicembre 2023, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno. Tale deliberazione, adottata anche nel caso in cui siano confermate le misure minime regionali, è stata in seguito trasmessa, soltanto a titolo informativo al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), nonché alle Strutture organizzative

regionali Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale e Strutture ricettive e commercio.

Si evidenzia, infine, che la norma regionale, in materia di efficacia delle deliberazioni tariffarie, stabilisce decorrenze diverse da quelle previste dalla disciplina nazionale

29. Addizionale comunale all'IRPEF

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (*Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*), l'articolo 3, comma 3, del medesimo d.lgs. ha previsto, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della l. 296/2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 267/2000, che i Comuni per l'anno 2024 possano modificare, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 3 del d.lgs. 216/2023 prevede, inoltre, per l'anno 2024 che, nel caso in cui i Comuni non adottino la deliberazione di cui al comma 3 o non la trasmettano entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la stessa afferisce, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

30. Approvazione deliberazioni regolamenti, tariffe e aliquote relativi alla fiscalità locale.

In generale, in materia di approvazione di regolamenti, di tariffe e di aliquote relative alla fiscalità locale è applicabile interamente la normativa statale (fatta eccezione per l'imposta di soggiorno) che collega tale disciplina a quella del bilancio.

A tale proposito si rammenta che, di norma, gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno, ma che tale termine può essere differito con decreto ministeriale o per effetto di una norma di legge (articolo 151, comma 1, del TUEL).

Sempre il TUEL (articolo 172, comma 1, lettera c)) prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, con ciò prevedendo implicitamente la regola della preventiva approvazione di tali atti.

A ciò si aggiunge la disposizione contenuta nel cosiddetto "decreto IRAP" (articolo 54, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 446/1997), che prevede che gli enti approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini del bilancio di previsione e che stabilisce, altresì, che le tariffe ed i prezzi pubblici possano comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. In tale caso, l'incremento delle tariffe non ha, però, effetto retroattivo.

Più esplicitamente, l'articolo 53, comma 16, della l. 388/2000 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Sulla stessa linea si pone l'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Si evidenzia, tuttavia, che affinché i regolamenti sulle entrate e le deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi siano efficaci a tutti gli effetti è anche necessario procedere alla loro pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e le tempistiche indicati nel successivo punto n. 31 (fatta eccezione per l'imposta di soggiorno).

Va precisato che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ciascun anno, in occasione della salvaguardia equilibri di bilancio (articolo 193, comma 3, del TUEL).

Da rammentare, altresì, la regola secondo cui, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del TUEL (31 dicembre), eventualmente posticipato ai sensi del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile (articolo 13, comma 5-bis, d.l. 4/2022).

Alle regole generali di cui sopra deroga la disciplina relativa alla TARI e alla tariffa corrispettiva (piani finanziari, tariffe e regolamenti) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, risulta essere la seguente:

- l'approvazione, in via ordinaria, può avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno (anziché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio);
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei provvedimenti coincide con quello di approvazione del bilancio stesso;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

31. *Pubblicazione delle deliberazioni di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative ai tributi.*

Come già sopra evidenziato, si precisa che alle regole richiamate nel precedente punto n. 30, si affiancano quelle riportate di seguito, che ne integrano la disciplina.

L'articolo 15-bis del d.l. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

Si evidenzia, a tale proposito, che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 (reperibile al seguente link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/CIRCOLARE-trasmissione-e-pubblicazione-delibere_n2_22_11_2019.pdf), ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la materia, anche nell'ottica di operare una ricognizione degli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali.

La principale novità risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'IMU, la TASI (ora abolita) e l'addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

La pubblicazione dell'atto sul sito internet ministeriale, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché sia rispettata la tempistica di approvazione richiamata al precedente punto 30.

In particolare, l'articolo 15-bis del d.l. 34/2019, che modifica l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito, a decorrere dall'anno di imposta 2020, che:

- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (art. 13, comma 15-bis, del d.l. 201/2011);
- le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali [fatta eccezione per l'imposta di soggiorno, l'addizionale comunale all'IRPEF, l'IMU e la TASI (ora abolita)] acquistano efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (art. 13, comma 15-ter, del d.l. 201/2011); con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2021 (reperibile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/16/21A04860/sg>), adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio.

Come chiarito nella risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 (reperibile al seguente link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione-n.-7-DF-del-2021-Decreto-formato_firmata_capo_dipartimento.pdf), l'obbligo di trasmettere la

documentazione nel formato elettronico definito dal citato decreto 20 luglio 2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. Infine, l'articolo 1, comma 72, della l. 213/2023 ha previsto che, limitatamente all'anno 2023, le deliberazioni regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe (in particolare quelle relative alla TARI) sono tempestive se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e che il termine per la pubblicazione delle medesime, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024;

- i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito ministeriale (art. 13, comma 15-quater, del d.l. 201/2011); tale disposizione non è applicabile agli enti locali valdostani, i quali devono osservare la disciplina regionale appositamente approvata: si veda, a tale proposito, il punto 28.

Si evidenzia, invece, che le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, devono essere pubblicate sul sito ministeriale entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Infine, per quanto attiene più specificamente alla disciplina dell'IMU, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 27.

32. *Riforma della riscossione degli enti locali.*

I commi da 784 a 815 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno previsto una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Si segnala, in particolare, che il comma 793 ha previsto la nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione (tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario del servizio in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione), i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

33. *Tesoreria unica.*

L'articolo 1, comma 636, della l. 234/2021, modificando l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (come già modificato dall'articolo 1, comma 395, della l. 190/2014), ha stabilito che, al fine di evitare gli effetti finanziari negativi per le casse statali conseguenti al ritorno al sistema di tesoreria unica mista, sia prorogato al 31 dicembre 2025 il termine finale per la sospensione di tale regime. Tale disposizione riguarda, in Valle d'Aosta, il Comune di Aosta (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) e le seguenti quattro Unités des Communes valdôtaines (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti): Grand-Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin e Évançon.

34. *Anticipazioni di cassa ai fini del rispetto tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento (termine ordinario di 30 giorni) di cui all'articolo 4 del d.lgs. 231/2002, l'articolo 1 della l. 160/2019 prevede, al comma 555, come modificato dall'articolo 1, comma 782, della l. 197/2022, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni dal proprio tesoriere, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del TUEL, sia elevato da tre a cinque dodicesimi (delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.

35. *Misure per ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.*

L'articolo 1, comma 859, della l. 145/2018, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 854, lettera a), della l. 160/2019, prevede che, a partire dall'anno 2021, gli enti locali applichino:

- a) le misure di cui alla lettera a) del comma 862 della medesima l. 145/2018, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui al comma 862 della medesima l. 145/2018, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

I successivi commi 861, 862 e 863 stabiliscono rispettivamente che:

- gli indicatori di cui al comma 859 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (comma 861);
- entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, gli enti locali, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente (comma 862, lettera a));



- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente (comma 862, lettera b));
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente (comma 862, lettera c));
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente (comma 862, lettera d));
- nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 ((comma 863).

Si evidenzia, infine, che tra le riforme abilitanti del PNRR che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" che prevede il conseguimento da parte delle pubbliche amministrazioni, entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, di specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo.

In tale contesto si inserisce la previsione contenuta nell'articolo 4-bis del d.l. 13/2023 per l'applicazione del quale la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, ha fornito le prime indicazioni operative con la Circolare n. 1 in data 3 gennaio 2024 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/circolari/2024/circolare_n_01_2024/).

36. Invio dati a BDAP (Certificazioni al Ministero sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione).

L'art. 1, comma 902, della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della l. 196/2009, sostituisca la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte degli enti locali, effettuata ai sensi dell'art. 161 del TUEL.

Il successivo comma 903 della medesima legge, che apporta modificazioni al citato art. 161 del TUEL, ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno possa richiedere agli enti locali specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella BDAP e che con decreto del Ministero dell'interno possano essere definite le modalità per la struttura e la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione. I dati di tali certificazioni saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

La norma prevede espressamente, in caso di mancato invio dei dati alla BDAP, alcune conseguenze negative, di carattere temporaneo, a carico degli enti tra le quali, in particolare, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno.

Si evidenzia inoltre che l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati alla BDAP, una specifica sanzione temporanea a carico degli enti, vale a dire il divieto a procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, fino a quando gli enti non abbiano adempiuto.

37. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1, comma 986, della l. 205/2017, modificando il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), ha previsto, al fine di aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo e di evitare che gli enti debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti, la riduzione (da 10 mila a 5 mila euro) della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante dalla notifica di una o più cartelle a seguito di iscrizione a ruolo.

38. Compartecipazione dei Comuni al contributo per il risanamento della finanza pubblica.

L'articolo 12, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali*), alla luce dell'accordo sottoscritto dalla nostra Regione con lo Stato in data 16 novembre 2018 e recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), ha disciplinato a decorrere dall'anno 2020, in analogia con quanto già previsto per il recupero del maggior gettito IMU dell'anno 2018 e per pari importo, la compartecipazione dei Comuni valdostani al contributo al risanamento della finanza pubblica della Valle d'Aosta.

Gli importi a carico di ciascun Comune sono, pertanto, quelli indicati nella colonna K dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 363 in data 22 marzo 2019 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2258), mentre per il Comune di Bard, al quale è invece riconosciuto un trasferimento, l'importo è riportato nella colonna L del medesimo allegato.

39. *Vincoli di finanza pubblica.*

Si rammenta che il comma 823 dell'articolo 1 della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, hanno cessato di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, dell'articolo 1 della l. 232/2016, concernenti il Pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari.

A tale proposito, si evidenzia che, al momento, i nuovi vincoli di finanza pubblica sono contenuti nell'art. 1 della l. 145/2018 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che, a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011).

A breve, avendo lo Stato sottoscritto il nuovo patto di stabilità europeo, verranno presumibilmente dettate le conseguenti regole da applicare da parte delle pubbliche amministrazioni.

40. *Limiti di indebitamento.*

Per quanto riguarda i limiti di indebitamento, una disposizione sicuramente applicabile risulta essere l'articolo 204 del TUEL, che prevede che l'ente possa assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi in conto interessi, non superi il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per effettuare il calcolo del limite sopra riportato, è possibile utilizzare il prospetto denominato "*Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali*", pubblicato con lo schema di bilancio denominato "*Bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 D.Lgs. 118/2011) – schema di bilancio per il 2024*" nel sito internet della Commissione Arconet (reperibile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/)

Per quanto riguarda, invece, i limiti all'indebitamento legati ai vincoli di finanza pubblica, si richiama quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 (reperibile al link: <https://www.corteconti.it/Download?id=7ea8e0fe-a760-4847-8093-291fb85e082a>) ha stabilito quanto segue:

“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.”.

Tale pronuncia sembra vincolare gli enti al rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 9 della l. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti.

A tale proposito, si segnala altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in merito, inizialmente con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_05_2020/index.html), successivamente con la circolare n. 8 del 15 marzo 2021 (reperibile al seguente link: con la circolare n. 15 del 15 marzo 2022 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_15_2022/index.html) e, in ultimo, con la circolare n. 5 del 27 gennaio 2023 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_05_2023/index.html), precisando che:

“Per quanto attiene, poi, all'indebitamento degli enti territoriali, si ricorda l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede, tra l'altro, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima Regione o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale.

Ciò posto, la Ragioneria Generale dello Stato:

- *al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell' articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale - ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2022-2024 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni) 1, riscontrando, negli anni 2023/2024, il rispetto, a livello di comparto, dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali);*
- *al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, ha esaminato i dati dei rendiconti 2021 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni) riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.*

Ciò premesso, tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, in base ai dati dei bilanci di previsione 2022-2024, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza

utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).”.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella sopra richiamata circolare n. 5/2023:

1. afferma, quindi, sulla base dei dati dei bilanci di previsione 2022/2024, che vi sono margini che permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli stessi enti;
2. ritiene, di conseguenza, che gli enti possano legittimamente effettuare operazioni di indebitamento nel biennio 2023/2024, nel rispetto dell'articolo 10 della l. 243/2012, ferme restando naturalmente tutte le disposizioni specifiche che pongono limiti all'accensione di mutui nonché gli obblighi degli equilibri contabili di bilancio.

41. Abolizione di alcuni limiti di spesa.

Si rammenta che l'articolo 57, comma 2, del d.l. 124/2019 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni che avevano introdotto i seguenti limiti di spesa:

- articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 - limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009;
- articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010 - divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 27, comma 1, del d.l. 112/2008 - obbligo di riduzione, del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
- articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) - vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*) - obbligo, per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti (il solo Comune di Aosta) di

comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico;

- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*) - obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili.

TV_BNi_EO_FT_AS

INTERVENTI A FAVORI DEI COMUNI PER L'ADEGUAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE MINORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Comuni	2021	2022			2023			2024	2025	2026	Totale contributo regionale anni 2021/2026
	<i>art. 27 L.r. 22/2021</i>	<i>art. 27 L.r. 22/2021</i>	<i>art. 16 L.r. 18/2022</i>	<i>totale</i>	<i>art. 27 L.r. 22/2021</i>	<i>art. 13 L.r. 12/2023</i>	<i>totale</i>	<i>art. 16 L.r. 32/2022</i>	<i>art. 16 L.r. 32/2022</i>	<i>art. 14 L.r. 25/2023</i>	
Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti	0,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1000 abitanti	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	525.000,00
Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1000 abitanti e inferiore ai 2000 abitanti	0,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	650.000,00
Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2000 abitanti	0,00	75.000,00	125.000,00	200.000,00	75.000,00	125.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	775.000,00
Comune di Aosta	500.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.375.000,00